

INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

1 - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) ▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11) 				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2012	267,83	8.026,72	13.609,05	349,40 $[A - (RP+INVCIV)] / 13$ $[B - (RF+RP+INVCIV)] / 13$
2013	275,87	8.214,31	13.964,21	356,00 $[A - (RP+INVCIV)] / 13$ $[B - (RF+RP+INVCIV)] / 13$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.214,31	somma dell'importo annuo 2013 della INVCIV, pari a € 3.586,31 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.628,00.			
€ 13.964,21	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2013 dell'assegno sociale, pari a € 5.749,90			